



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 28 del 25-03-2021

Oggetto: Nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati: approvazione delle tariffe ANNO 2021 e delle scadenze di pagamento.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 19:25, presso la Sala Consiliare di Monteprandone, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

Loggi Sergio	Sindaco	P
Morelli Daniela	Vice Sindaco	P
Cossignani Meri	Assessore	P
Ficcadenti Christian	Assessore	P
Iozzi Roberta	Assessore	A
Gabrielli Fernando	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Loggi Sergio in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico - Finanziario esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile del 3^o Settore
f.to Dott. Gianni Irelli

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

- l'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e testualmente recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate."

Richiamata la delibera di C.C. n. 2 del 12/01/2021 ad oggetto *"Istituzione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. DISCIPLINA TRANSITORIA."*

Dato atto che:

a) con proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 19/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato portato all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di *"Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*;

b) con proposta di deliberazione consiliare n. 32 del 19/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato portato all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di *"Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;

Richiamata la disposizione del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;

Richiamata, inoltre, la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Visti, inoltre, i seguenti commi del già citato articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019:

- i commi 826 e 827 con cui sono stabilite le tariffe standard, rispettivamente annua e giornaliera, del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

- i commi 841 e 842 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Richiamato l'art. 42, comma , lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Municipale;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Preso atto delle proposte dei coefficienti di riduzione delle categorie (zone), delle tabelle dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria e delle tariffe ordinarie per categoria, sia per la determinazione del canone unico patrimoniale (allegato “A”) che del canone mercatale (allegato “B”), così come predisposte dal Responsabile della nuova entrata extratributaria di natura patrimoniale, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenute tali proposte rispondenti alle esigenze di questo Ente;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;

Visto l'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro, dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

- con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13 gennaio 2021 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto “D.L. Sostegni” dispone l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a 12.876 abitanti per cui le tariffe standard risultano le seguenti:

a) Occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente ed esposizioni pubblicitarie:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826 della L. n. 160/2019): **€ 40,00**;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 della L. n. 160/2019): **€ 0,70**;

b) Occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 841 della L. n. 160/2019): **€ 40,00**;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 842 della L. n. 160/2019): **€ 0,70**;

Ritenuto necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e le scadenze per il pagamento del canone unico patrimoniale permanente per l'annualità 2021;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 3° Settore Economico - Finanziario - Tributi;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i coefficienti di riduzione delle categorie, le tabelle dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie e le tariffe ordinarie per categoria del nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come riportati nell'allegato "A", che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 3) di fissare i coefficienti di riduzione delle categorie, le tabelle dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie e le tariffe ordinarie per categoria del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come riportati nel prospetto allegato "B", che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 4) di fissare al 31/05/2021 il termine per il versamento in una unica soluzione del canone unico patrimoniale per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie permanenti, ovvero al 31/05/2021, 31/07/2021, 30/09/2021 e 30/11/2021 le scadenze per il pagamento in forma rateale, laddove possibile ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale;
- 5) di fissare, per le occupazioni permanenti già in essere al 01/01/2021, al 31/05/2021 il termine per il pagamento in unica soluzione del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e al 31/05/2021 e al 30/09/2021 i termini per il pagamento del canone nel caso di pagamento in forma rateale;
- 6) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza con separata votazione espressa in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Sergio Loggi

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 30.03.2021 al 14.04.2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-03-2021

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 30.03.2021

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Irelli Gianni

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 30.03.2021

Il Vice Segretario Generale
Dott. Irelli Gianni
